

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 447

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GIUDICE, GIULIANO, GALANTE GARRONE, CORVISIERI,
MINERVINI, NAPOLETANO, RODOTÀ, SPAVENTA, SPI-
NELLI, RIZZO**

Presentata il 26 luglio 1979

Estensione all'amministrazione universitaria dell'efficacia del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 422, recante l'adeguamento dei limiti di somma previsti dalle norme di contabilità generale dello Stato

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 422, ha elevato di 240 volte i limiti originari di somma comunque indicati nel regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. Tale elevazione non è stata applicata all'articolo 53 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, poiché il Ministero del tesoro espresse il parere che il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 422, non esplicasse la sua efficacia sulla contabilità pubblica riguardante l'Università, rive-

stendo questa ultima personalità giuridica propria.

Poiché d'altro canto sono trascorsi ben 46 anni dalla emanazione delle leggi sulla istruzione superiore, in analogia a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 422, per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità dello Stato, appare indispensabile consentire anche all'Amministrazione universitaria pari adeguamento dei limiti di spesa.

La nostra proposta di legge non comporta oneri di sorta per il bilancio del-

lo Stato. Si tratta, per dirla in termini semplificati, di permettere che le spese di ordinaria amministrazione dell'Università non siano gravate, come capita, da una serie di intralci burocratici di cui il resto dell'amministrazione statale è stata liberata dal citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 422.

La conseguenza pratica sarebbe che mentre oggi ogni spesa per gli Istituti uni-

versitari, superiore a lire 600.000 deve essere autorizzata dal Consiglio di Amministrazione (a norma dell'articolo 1 della legge 10 dicembre 1953, n. 936), con la presente legge questo limite passerebbe a lire 2.400.000, al di sotto del quale il Direttore di ogni istituto universitario potrebbe direttamente autorizzare l'inizio, delle, ahimè lunghissime, procedure di spesa.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Sono elevati di duecentoquaranta volte i limiti di somma fissati nell'articolo 53 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore del 31 agosto 1933, n. 1592.